TRIBUNALE DI TARANTO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Proc. n. [redacted]/2021 R.G.

Il Giudice

- sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 14.02.2022;
- letti gli atti del procedimento;
- dato atto che all'udienza del 18.10.2021, vertendo la controversia *de qua* in materia di locazione (per la quale è obbligatoriamente previsto, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il procedimento della mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, in precedenza non esperito), l'onere di promuovere il procedimento di mediazione veniva posto a carico dell'opponente;
- ritenuto che il procedimento di mediazione successivamente proposto dall'opponente non può dirsi utilmente concluso ai fini di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, posto che, come si evince dal verbale del 19.10.2021 della [redacted] di Manduria, prodotto in atti, tale procedura di mediazione si concludeva con esito negativo per la mancata comparizione della parte istante, ovvero dell'opponente, essendo invece necessaria la comparizione della parte istante al primo incontro innanzi al mediatore perché l'onere di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto (vds. Cass. n. 8473/19);
- rilevato, *melius re perpensa*, che il citato provvedimento del 18.10.2021 va emendato in ragione dell'ultimo orientamento giurisprudenziale cui ha dato avvio la sentenza di Cass,, SS.UU., n. 19596/2020, secondo cui la parte che deve considerarsi onerata di attivare la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va individuata nel creditore opposto, con la conseguenza che in caso di mancata attivazione di tale procedura, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione consegue la revoca dello stesso decreto ingiuntivo;
- considerato che, sulla scorta di quanto innanzi enunciato, va disposta la rinnovazione del procedimento di mediazione obbligatoria;

P.Q.M.

- dispone la rinnovazione del procedimento di mediazione obbligatoria e assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione;
- fissa l'udienza del 18.07.2022 per l'eventuale prosieguo della causa.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Taranto, 17.03.2022

Il GOP

Avv. [redacted]